



La Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 24 settembre 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte del 16 giugno 2000, n.14;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54, depositata in data 17 novembre 2010, relativa alla funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

VISTA la deliberazione n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la richiesta di parere a firma del Sindaco di Chieti (acquisita al prot. n. 2794 del 27 agosto 2024 della Sezione), corredata dalla nota di trasmissione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Abruzzo;

VISTA l'ordinanza del 16 settembre 2024, n. 28, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Chieti, con nota acquisita al prot. n. 2794 del 27 agosto 2024 trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali della Regione Abruzzo, ha formulato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, affermando che il Comune è stato *“dichiarato finanziariamente dissestato con delibera C.C. n. 320 del 22.06.2023 [...] la gestione del cimitero è sempre stata in capo all'Ente attraverso il servizio <Verde Servizi cimiteriali> del V Settore Ingegneria del Territorio [...] a seguito del collocamento a riposo di diverse figure operaie interne all'Ente, il personale addetto ad alcuni servizi (ad es. sfalcio erba, servizi di tumulazione, estumulazione, riduzione resti) è stato reperito attraverso la soc. in house Teateservizi S.r.l. con fornitura di personale interinale. A far data dal 1.07.2023 l'Ente attraverso il proprio Servizio Verde e Servizi Cimiteriali del V Settore ha gestito direttamente con una società interinale il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento di tutti i servizi. Nel contempo la Teateservizi s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Chieti in data 20.02.2024 – e ha chiesto – se l'affidamento di tutti i servizi cimiteriali alla Soc. in house Chieti Solidale S.r.l. possa sottrarsi al divieto di cui al 6° comma dell'art. 14 della L. 175 del 2016 secondo cui <nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”*.

Il Sindaco ha precisato poi che *“l'affidamento dei servizi di cui sopra alla Soc. in house Chieti Solidale S.r.l. riguarderebbe la totalità dei servizi e cioè servizi analoghi, non identici, a quelli in precedenza svolti dalla società fallita, affidamento che potrebbe essere disciplinato da un contratto di concessione ex art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, con assunzione di rischi economici della gestione del servizio in capo all'operatore economico”*, ha espresso il timore *“che l'affidamento attraverso il ricorso al mercato possa avere esiti incerti”*, rappresentando che *“appare impossibile la gestione diretta da parte del Comune de[i] servizi cimiteriali [i]n quanto l'Ente soffre di una grave carenza di personale interno”* e dichiarando che *“l'Ente dopo la dichiarazione di dissesto è in attesa dell'approvazione da parte del Ministero dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”*.

Alla richiesta è stato allegato un parere di un avvocato del libero Foro che, facendo diretto riferimento al *“servizio di gestione della sosta a pagamento”*, in merito alla *“identità o analogia dei servizi svolti dalla società dichiarata fallita”* ha affermato che un elemento di differenziazione idoneo a escludere l'identità sarebbe la circostanza che il nuovo affidamento da parte della società *in house* avvenga nella forma della concessione ex art. 177 del d. lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'affidamento alla fallita era avvenuto attraverso lo strumento del contratto di appalto.

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta di parere.

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica. I requisiti di ammissibilità soggettiva, come anche chiarito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, attengono innanzi tutto alla *“legittimazione soggettiva esterna”* e quindi alla *“legittimazione soggettiva interna”* (cfr. delib. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Sotto il primo profilo, l'art. 7, comma 8, legge n. 131 del 2003 prevede espressamente che la legittimazione alla richiesta spetta alle Regioni, che la esercitano direttamente, ovvero a Comuni, Province e Città metropolitane che la formulano, di norma, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ove istituito. Con riferimento, poi, alla "legittimazione soggettiva interna" occorre verificare il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente.

Per quanto attiene, poi, al profilo oggettivo, giova preliminarmente ricordare che la richiesta di parere deve riguardare questioni interpretative riconducibili strettamente alla nozione di "contabilità pubblica", deve essere formulata in termini astratti, senza riferimenti specifici alla fattispecie concreta che possano comportare una ingerenza del giudice contabile nell'attività gestionale dell'Ente, e non deve avere un contenuto idoneo a creare il pericolo di interferenze con le pronunce di altri organi giurisdizionali.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo hanno affermato che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 "conferisce alla Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla <materia di contabilità pubblica>. Cosicché la funzione di che trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle <ulteriori forme di collaborazione>, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere <ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa [...] il concetto di contabilità pubblica – di cui l'istituto del bilancio rappresenta l'aspetto principale – consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici", con possibilità che detta funzione consultiva venga esercitata anche "nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio". (cfr. delib n. 54/SSRRCO/2010)

La Sezione delle autonomie ha poi osservato che "la funzione che [l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003] attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti concorre, d'altra parte, a privilegiare una nozione strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto. In altre parole, ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali.

In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale [...] emerge dunque l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli." (cfr. delib. n. 5/SEZAUT/2006) e che "è da ritenere, in primo luogo, che intanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto [...] La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini [...] può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla <materia di contabilità pubblica>. Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede". (cfr. delib. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

"Il pericolo [...] che, attraverso l'irragionevole estensione oggettiva dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa «nei processi decisionali degli enti, condizionando

quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale» [ha poi] condotto all'attenzione nei confronti di un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti [...] L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica cioè un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescindendo del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezza il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto [...] più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali.” (cfr. delib. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG)

Pertanto, la funzione consultiva non può interferire nella concreta attività gestionale degli enti, che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, né sovrapporsi alle competenze di altri organi giurisdizionali, salvo poi il rispetto dell'ulteriore ed obbligatorio requisito della generalità ed astrattezza della questione sollevata tramite la richiesta.

1.1 Ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, è soggettivamente ammissibile.

1.2 Ammissibilità oggettiva.

Il quesito ha ad oggetto la possibilità che con riferimento ad una società *in house* dell'Ente richiedente, possa non applicarsi la preclusione prevista dall'art. 14, comma 6, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp) che è norma finalizzata al contenimento della spesa pubblica, posta a presidio dell'equilibrio dei bilanci e quindi attinente alla materia della contabilità pubblica.

Infatti, a norma dell'art. 1, comma 2, del Tusp *“Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*.

Tuttavia, il Sindaco ha sottoposto al vaglio di questa Sezione una fattispecie specifica e concreta. La necessità che il quesito attenga ad una fattispecie astratta trova la propria specifica ragione nell'impossibilità che la Magistratura contabile partecipi al processo decisionale – attuativo della pubblica amministrazione e che le sue pronunce non siano idonee ad interferire con eventuali, anche successive, decisioni della stessa Corte dei conti in sede giurisdizionale o di altre Magistrature, dovendosi in particolare anche escludere, quindi, che il parere espresso possa condizionare una eventuale decisione in materia di responsabilità contabile – erariale.

2. Riformulazione in termini meramente astratti del quesito proposto.

Fermo quanto sopra precisato al punto 1.2, dal quesito proposto dal Sindaco del Comune di Chieti possono essere estrapolate, in termini astratti, le questioni di diritto su cui fornire indicazioni all'Ente richiedente, in modo da realizzare appieno la funzione di collaborazione attribuita alle Sezioni regionali di controllo di questa Corte, alla quale l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 assimila i *“pareri in materia di contabilità pubblica”*.

Tutto ciò premesso, al fine della riformulazione in termini astratti del quesito proposto, è opportuno rilevare che laddove il comune ha dichiarato che *“il personale addetto ad alcuni servizi (ad es. sfalcio d'erba, servizi di tumulazione, estumulazione, riduzione resti) fino al 30.06.2023 è stato reperito attraverso la soc. Teateservizi s.r.l. con fornitura di personale interinale”* deve ritenersi che fino a tale data l'esecuzione delle richiamate attività era stata affidata alla Teateservizi s.r.l. e che detta società li aveva svolti per il tramite di personale messo a disposizione da una agenzia per il lavoro.

Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 4 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, lo *“svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale”* deve essere svolto dalle *“agenzie per il lavoro”* inserite in apposito albo tenuto presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito di autorizzazione concessa a soggetti che abbiano i requisiti previsti dal successivo art. 5 (cfr. Cassazione Sez. lavoro 10.09.2021, n. 24474).

Ciò con la conseguenza secondo la quale la Teateservizi s.r.l. non può essa stessa aver *sic et simpliciter* fornito personale al Comune ovvero comunque svolto le ulteriori attività di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 276 cit.

Ciò precisato il quesito di diritto generale ed astratto sul quale questa Sezione è chiamata a fornire indicazioni può essere espresso nei seguenti termini *“se l'affidamento ad una società in house di un comune di alcune attività relative alla gestione di specifici servizi alla collettività, una volta che detta società affidataria sia successivamente fallita, comporti l'applicazione della norma di cui all'art. 14, comma 6, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con conseguente impossibilità giuridica, per il periodo di cinque anni dal fallimento, di affidare ad altra società in house del comune già costituita la totalità di detti servizi, eventualmente nella forma della concessione ex artt. 176 e segg. del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36”*.

Risposta al quesito.

In via preliminare deve ritenersi non condivisibile l'affermazione secondo la quale *“l'affidamento dei servizi – alla società in house – riguarderebbe la totalità dei servizi e cioè servizi analoghi, non identici, a quelli in precedenza svolti dalla società fallita affidamento che potrebbe essere disciplinato da un contratto di concessione ex art. 177 del D. Lgs. n. 36/2003, con assunzione di rischi economici della gestione del servizio in capo all'operatore economico.”*

Innanzitutto nessuna rilevanza, al fine di poter escludere l'identità dei servizi, potrebbe conseguire dal fatto che la fallita abbia svolto solo parte dei servizi che successivamente dovrebbero essere affidati alla ulteriore società *in house*. Infatti, la seconda società gestirebbe comunque gli stessi servizi della precedente e, solo in aggiunta ai primi, ulteriori servizi.

Del pari, nessun rilievo può rivestire l'ulteriore circostanza che l'affidamento avverrebbe nella forma della concessione, ai sensi degli artt. 176 segg. del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e quindi senza la previsione di corrispettivo da versarsi da parte dell'ente alla società *in house* – operatore economico e con rischio a carico di quest'ultimo; ciò per due ragioni.

In primo luogo, l'art. 14, comma 6, Tusp prevede che *“nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”*.

La norma nel disporre il divieto di costituzione di nuova società, di acquisizione o, addirittura, di mantenimento di partecipazione in società che gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita, implicitamente vieta l'affidamento di detti servizi ad altra società *in house*. Infatti, la *ratio* del divieto è quella di impedire che per lo svolgimento di servizi precedentemente assegnati tramite affidamento diretto alla società fallita (dando quindi prova di pessima gestione) si faccia nuovamente ricorso allo stesso modulo gestionale mediante affidamento ad (altra) società controllata sia laddove questa sia già partecipata dall'ente, ovvero sia da costituirsi *ex novo* o nella quale acquisire una partecipazione.

Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni di cui alla deliberazione n. 217/2018/PAR della Sezione di controllo per la Regione siciliana secondo cui *“Si tratta, invero, di una disciplina a contenuto pubblicistico e sanzionatorio, che impone all'amministrazione di dismettere la veste di imprenditore pubblico e di procedere all'esternalizzazione del servizio, in conseguenza dell'insuccesso della formula societaria quale modulo organizzatorio di intervento diretto, comprovato dalla dichiarazione dello stato di insolvenza del*

soggetto partecipato. In definitiva, il <fallimento> dell'intervento pubblico è <sanzionato> con l'obbligo di ricorrere al mercato. L'amministrazione pubblica non potrà più assumere (almeno per cinque anni) l'organizzazione e la gestione del servizio attraverso la partecipazione a una società c.d. in house (ossia suscettibile di un controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri organi interni); dovrà, pertanto, ricorrere al mercato, avendo cura di esercitare le imprescindibili istanze di governance, ossia di coltivare gli interessi pubblici sottesi al servizio esternalizzato attraverso l'esercizio del controllo c.d. contrattuale sull'attività affidata e sul servizio erogato dal soggetto esterno affidatario".

Né può ritenersi che l'utilizzo dello schema della concessione, con rischio economico-contrattuale a carico della società in house, possa superare il divieto di cui all'art. 14 citato in quanto esso non pone l'Ente partecipante al riparo da possibili conseguenze sfavorevoli atteso che, comunque, l'operatore economico sarebbe una società partecipata dal Comune.

Ancora, nessun rilievo riveste il dedotto timore che "l'affidamento attraverso il ricorso al mercato possa avere esiti incerti": l'evidenza pubblica implica necessariamente esiti non prevedibili; tuttavia, l'affidamento tramite gara pubblica rappresenta la normalità mentre l'affidamento diretto all'in house è strumento eccezionale, utilizzabile nei soli casi previsti dalla legge.

In tal senso, rilevano l'art. 7, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 36 del 2023 e gli artt. 15 e 17 del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

In particolare l'art. 7, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 36 del 2023 dispone che: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201".

Il d. lgs. n. 201 del 2022 definisce "servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" (art. 2, comma 1 lett. "c"), e dispone che: "gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore" (art. 15) e che "gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti

e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35" (art. 17, commi 1, 2 e 3).

Dal richiamato quadro normativo emerge come il ricorso all'affidamento *in house* di servizi generali sia comunque fattispecie eccezionale che, in quanto derogatorio del regime dell'evidenza pubblica, va sottoposto a specifica previa istruttoria e a specifica motivazione che non può limitarsi alla generica locuzione, peraltro non supportata da elementi probatori, secondo cui "il ricorso al mercato possa avere esiti incerti".

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Chieti acquisita al prot. n. 2794 del 27 agosto 2024, rende il proprio parere nei termini sopra esposti.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Chieti e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 settembre 2024.

L'Estensore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente

Ugo MONTELLA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25 settembre 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO